



COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 Del 29-01-2013	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE
--------------------------------------	--

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore 11:04 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria, Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	P/A	CONSIGLIERE	P/A
PETRUCCI GIOVANNI	P	COPPOLA ROBERTO	P
CALISI EGIDIO	P	RECCHIA STEFANO	P
SAPUTO EUGENIO	P	SCHIBONI GIUSEPPE	P
CAPPONI CORRADO CONSUELO	P	CERASOLI VINCENZO	P
BIANCHI GIUSEPPE	P	DI COSIMO MONIA	P
MAGNANTI LUCIANO	P		

constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Il PRESIDENTE SIG. STEFANO RECCHIA con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA ANGELINA TASCOTTI

La seduta è Pubblica.

- **Acquisiti i seguenti pareri a termine dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI	Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere: Favorevole , in calce alla proposta di deliberazione.
--	--

SAN FELICE CIRCEO: 23-01-2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA MONICA RICCI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO CONTABILE	Per quanto concerne la Regolarita' Contabile è stato espresso parere: Favorevole , in calce alla proposta di deliberazione.
--	--

SAN FELICE CIRCEO: 23-01-2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA MONICA RICCI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- **INTRODUCE** il punto **n. 13** dell'o.d.g. riguardante la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE.”** acquisita agli atti.
- **DA PER LETTA** la proposta di deliberazione, con il consenso di tutti i presenti e dichiara aperta la discussione.

INTERVENTI:

ASSESSORE BIANCHI: *“Voglio fare un piccolo intervento per esporre la proposta di delibera sull'IMU appunto perché è vero che il dissesto ci costringe dal punto di vista della norma ad aumentare al massimo le aliquote, però non concordo con quanto stabilito, quanto detto dalla Dottoressa Monia Di Cosimo sulla questione delle agevolazioni, nella norma da nessuna parte c'è scritto che è vietato fare delle..., c'è divieto di Legge nel proporre agevolazioni, anche nei colloqui intercorsi presso il Ministero degli Interni invece ci hanno confortato sulla possibilità di fare questo, io volevo leggere soltanto ai cittadini le aliquote previste e anche dare una spiegazione del perché abbiamo operato in questa maniera. La cosa prioritaria soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alle attività produttive abbiamo voluto operare in questa maniera in quanto abbiamo detto in campagna elettorale, l'abbiamo scritto anche sul nostro programma, il programma della lista “Gianni Petrucci Sindaco” che noi volevamo favorire e quindi dare degli incentivi o fiscalità di vantaggio per le aziende, per le attività commerciali in genere che restano aperte tutto l'anno, quindi noi abbiamo dovuto rideterminare l'aliquota base per la prima casa dallo 04 allo 06 per cento e quella sulla seconda casa dal 7 e 6 al 10 e 6; per quanto riguarda la prima casa l'aliquota è ridotta al quattro per mille, cioè quello che si è pagato quest'anno per i residenti del Comune di San Felice Circeo nel caso che “sussista almeno uno dei seguenti casi: -almeno un componente come età superiore a 70 anni, nel caso in cui il componente compia il settantesimo anno di età il primo gennaio verrà applicato il quattro per mille all'intero anno, -almeno un componente con invalidità superiore o uguale al 50% attestato dalla copia della documentazione A.S.L., -almeno un componente con un età inferiore ai 18 anni e funziona sempre nella stessa maniera compie il diciottesimo anno di età il primo gennaio per tutto l'anno viene pagata la tariffa a quattro per mille, -tutti i nuclei familiari composti da almeno quattro persone, -un nucleo familiare con reddito inferiore ai 25 mila euro, oppure -l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, chiaramente a condizioni che la casa non risulti locata”.*

Invece per quanto riguarda l'aliquota sulla seconda casa, “l'aliquota è ridotta al sette e sei per mille per le seguenti tipologie di fabbricati, alberghi, pensioni, bad- Breakfast, agriturismi e strutture ricettive in generale che dichiarano di essere aperti e funzionanti almeno dieci mesi l'anno” questa dichiarazione dovrà essere fatta tramite apposito modello, attività commerciali, industriali, agricole, artigiani di qualsiasi natura inclusi i magazzini che dichiarano di essere aperti e funzionanti almeno dieci mesi l'anno, le seconde case affittate annualmente con regolare contratto d'affitto. Queste sono le esenzioni previste per l'Imu”.

CONSIGLIERE DI COSIMO: *“Anche questa cosa mi fa sorridere, trovo una cosa utile anche corretta quella di agevolare le attività commerciali che rimangono aperte tutto l'anno perché potrebbe essere un incentivo a mantenerle aperte, quindi questa la trovo una cosa bella, il resto Sindaco vorrei solo dirle che è una copia della delibera nostra che abbiamo fatto tutti quanti gli*

altri anni, le agevolazioni che sono previste, nonostante l'Assessore vuole fare una bella figura, per la maggior parte sono state previste tutte quante gli altri anni nelle delibere ICI e mi fa piacere, però caro Assessore io non posso essere contraria alla deduzione un'agevolazione a favore di un cittadino a me può solo che far piacere, perché è una maniera per rendere un pochino più dolce la pillola dell'imposta aumentata, di qualsiasi tipo di imposta si tratti, si può trattare dell'IMU o di un altro tipo di tributo a carico del cittadino. Quello che io trovo che si tratti invece di una elusione della norma che è cosa ben diversa e che nel momento in cui si prevede che una parte dell'imposta venga destinata a favore delle Associazioni, se la normativa del dissesto dice "a fronte del dissesto il Comune è obbligato a portare al massimo tutti i tributi di carattere comunale" nel momento in cui lei determinando il tributo ne riserva una parte a favore di un'Associazione pur stabilendone un limite, non è un elusione della norma? Che fa, al cittadino gli fa pagare il massimo e poi lo trasferisce ad un'Associazione? Io l'iniziativa la trovo buona perché noi stessi l'abbiamo applicata, solo che non ci trovavamo in una situazione di dissesto, se passa in questa maniera ben venga, ma io dubito che sia legittima, la normativa laddove dice "io sono obbligato a fare la persona cattiva in qualità di Amministratore perché devo mettere tutti i tributi al massimo, però una parte di quel tributo lo riservo a favore dell'Associazione" non le sembra un elusione della norma? No, va bene".

ASSESSORE BIANCHI: *"Devo soltanto dire che l'articolo 251 "attivazione delle entrate proprie" al comma quattro c'è scritto "resta fermo il potere dell'Ente dissestato di deliberare secondo le competenze e le modalità e i termini e i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni e agevolazioni previste per le imposte e le tasse di cui ai commi uno e tre, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio".*

ASSESSORE DI COSIMO: *"Giuseppe un unico problema per gli ultra settantenni parli del primo gennaio, non dovrebbe essere il 31 dicembre? Primo gennaio? Perfetto".*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

➤ **CONSTATATO** che non vi sono ulteriori richieste di interventi, così come risulta dalla discussione integralmente registrata e trascritta a mezzo servizio di stenotipia, depositata in atti, sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione che è **APPROVATA** con il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 11

Favorevoli n. 08;

Contrari: n. 03 (Schiboni Giuseppe, Cerasoli Vincenzo, Di Cosimo Monia);

Astenuti: n. 0

➤ **ALTRESÌ**, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ed in particolare la necessità di adottare gli atti consecutivi e consequenziali, ai sensi del comma 4, art.134, del TUEL, sottopone a votazione la dichiarazione di **IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ** dell'atto, con il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 11

Favorevoli n. 08;

Contrari: n. 03 (Schiboni Giuseppe, Cerasoli Vincenzo, Di Cosimo Monia);

Astenuti: n. 0

PERTANTO,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione C.C. n. 53 del 21/12/2012 ad oggetto “Art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio Esercizio finanziario 2012. Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267”, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Felice Circeo;

L'art.251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'apposita deliberazione, il Consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti;

Tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all'intero periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;

Ai sensi del comma 6 del sopracitato art. 251, le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi erariali;

L'Ente, pertanto, in questa sede intende provvedere alla rideterminazione della misura delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, così come evidenziato nella presente deliberazione, rinviando a successivi atti l'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni della presente deliberazione, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Vista la nota prot. n. 00820 del 14.01.2013 con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della Finanza Locale ha comunicato che entro il 30 gennaio 2013 occorre deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 246, comma 4 e 251 commi 1,3 e 5, pena la sospensione dei trasferimenti erariali;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 relativo all'istituzione e alla disciplina, in via sperimentale per gli anni 2012 e 2013, dell'Imposta Municipale propria (in seguito IMU);

Visti gli artt. 1-18 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, cui l'IMU fa riferimento per i presupposti di proprietà di immobili e di base Imponibile;

Considerato che il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 stabilisce che l'aliquota di base, ai fini IMU, da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali e pertinenze è pari al 0,76%, modificabile, in sede comunale, in eccesso o in difetto, di 0,3 punti percentuali;

Considerato che lo stesso Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 stabilisce l'aliquota ridotta da applicare alle abitazioni principali e sue pertinenze (max una per categoria C2, C6, C7), nella misura del 0,40%, variabile di 0,2 punti percentuale dall'amministrazione locale, e l'aliquota ridotta

da applicare ai fabbricati di categoria D10 (rurali strumentali) pari a 0,20%, riducibile fino allo 0,10%;

Vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 “Legge di stabilità 2013” che prevede disposizioni specifiche per gli Enti locali in tema di tributi, tariffe e aliquote, personale, patto di stabilità, per lo stimolo alla privatizzazione della gestione dei servizi pubblici locali, misure di snellimento e semplificazione burocratica; e in particolare l’art. 380, lett.a) f) g) h) i):

380. *Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:*

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell’imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/09/2012

Vista la direttiva di Giunta del 22.01.2013 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la predisposizione delle delibere di attivazione delle entrate proprie (ex art. 251 TUEL) previa verifica della compatibilità con la normativa;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- il Dlgs 18/08/2000 n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento delle Entrate Comunali;
- lo Statuto dell’Ente;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti;

Preso atto che in data 23/01/2013 il Responsabile del Settore Tecnico Contabile ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”;

Il Responsabile “F.to Monica Ricci”

Preso atto che in data 23/01/2013 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto”;

Il Responsabile “F.to Monica Ricci”

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Segretario Comunale “F.to Angelina Tasciotti”

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI RIDETERMINARE la misura dell’Imposta Municipale propria (IMU) come segue:

- ❖ **aliquota di base**, di cui all’articolo 13, comma 6, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,3% (da 0,76% a 1,06%);
- ❖ **aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze**, di cui all’articolo 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,2% (da 0,4% a 0,6%);
- ❖ **aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all’articolo 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, pari allo 0,2%

3. DI STABILIRE le seguenti riduzioni e agevolazioni:

3.1 Aliquota ridotta al **4 per mille** per i residenti nel Comune di San Felice Circeo, nel caso che sussista almeno uno dei seguenti casi:

- Almeno un componente con età superiore a 70 anni (1)
- Almeno un componente con invalidità superiore o uguale al 50% (2)
- Almeno un componente con età inferiore ai 18 anni; (3)
- Nucleo familiare composto da almeno 4 persone;
- Nucleo familiare con reddito inferiore a 25.000,00 euro; (4)
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(1) nel caso in cui il componente compia gli il 70-mo anno di età il 1 gennaio verrà applicato il **4 per mille** l’intero anno.

(2) Attestato dalla copia della documentazione relativa (ASL).

(3) nel caso in cui il minore compia gli il 18-mo anno di età il 1 gennaio verrà applicato il **4 per mille** l’intero anno.

(4) Dichiarazione ISEE.

Le agevolazioni sopra indicate si riferiscono ai componenti del nucleo familiare rilevabili dallo **stato di famiglia** così come risultante all’anagrafe comunale e_solo le abitazioni accatastate nelle categorie dalla A/2 ad A/7

3.2 Aliquota ridotta al **7,6 per mille** per le seguenti tipologie di fabbricati:

- Alberghi, pensioni, bed & breakfast Agriturismi e strutture ricettive in generale che dichiarino di essere aperte e funzionanti almeno **10 mesi all'anno** (4);
- Attività commerciali, industriali, artigiane e agricole di qualsiasi natura, inclusi i magazzini, che dichiarino di essere aperte e funzionanti almeno **10 mesi all'anno** (5);
- Le seconde case affittate annualmente con regolare contratto di affitto (6).

(4) I titolari dovranno dichiarare, su apposito modello, i periodi di chiusura, anche non continuativi, specificando la data di chiusura e la data di riapertura.

(5) I titolari dovranno dichiarare, su apposito modello, i periodi di chiusura, anche non continuativi, specificando la data di chiusura e la data di riapertura e gli orari di apertura.

(6) Locatore dovrà trasmettere, tramite apposito modello, il contratto di locazione registrato e la visura catastale.

Le dichiarazioni su carta intestata del Comune (scaricabili dal sito del Comune di San Felice Circeo) dovranno essere sottoscritte e inviate al Comune di San Felice Circeo – Servizio Tributi – entro il 31/01 dell'anno precedente o comunque entro il mese successivo all'approvazione del bilancio annuale, mentre le eventuali cessazioni di attività e/o di subentro dovranno essere comunicate entro 10 giorni dalla data di variazione.

Il Comune di San Felice Circeo si riserva di effettuare controlli a campione in loco tramite gli agenti di Polizia Locale, in caso di chiusure temporanee per eventi particolari (lutto, ecc) il titolare dovrà posizionare sulla porta d'ingresso del locale un cartello indicante il motivo della chiusura e il giorno di riapertura. Le attività oggetto di agevolazioni che venissero trovate chiuse nei periodi/orari in cui è stata dichiarata l'apertura, per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, saranno oggetto di recupero della quota di IMU non versata, corrispondente alla differenza tra aliquota standard e aliquota agevolata.

4. CONSIDERATO che ai fini IMU, è possibile destinare l'1 % a favore di Enti senza scopo di lucro mediante indicazione dell'ente prescelto on-line sul sito comunale www.comune.sanfelicecirceo.it sez. tributi. Qualora l'utenza non dovesse esprimere la propria scelta, **DI STABILIRE** che tale percentuale venga destinata all'Ass.ne ProLoco da utilizzare per finalità socio-culturali e di promozione del territorio comunale, fino all'ammontare massimo di € 20.000,00;

5. DI STABILIRE CHE le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe sono da intendersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenute;

6. DI DARE INOLTRE ATTO CHE, con successivi provvedimenti, si procederà all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni incrementali della presente deliberazione, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

7. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Tecnico Contabile di trasmettere entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia della presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, pena la sospensione dei contributi erariali.

8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.L.gvo 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. STEFANO RECCHIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal 31-01-2013 con cronologico n. 156.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 29-01-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI
